



**TRIBUNALE DI MONZA  
IV SEZIONE CIVILE**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LE SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI**

**1. PROFILI GENERALI**

Le presenti disposizioni hanno ad oggetto i principi e i criteri da utilizzare per identificare gli oneri, relativi ai figli, non compresi nel mantenimento ordinario; per stabilire quali spese straordinarie richiedano un preventivo consenso dell'altro genitore e quali invece possano essere erogate senza necessità di concertazione; le modalità con le quali il consenso debba essere richiesto e manifestato, quelle di anticipazione o rimborso e di ripartizione tra i genitori di eventuali benefici fiscali.

**2. INDICAZIONE DELLE SPESE ORDINARIE**

Sarà cura delle parti, nel loro interesse e nell'ambito delle rispettive difese, esporre in modo analitico gli oneri e le spese ordinarie relative a sé stessi, alla abitazione, ai figli. Ciò al fine di delineare il complessivo quadro economico di ciascun genitore, rilevante sia per la quantificazione del contributo ordinario che per stabilire le quote di ripartizione delle spese straordinarie.

L'indicazione di tali oneri dovrà avvenire modo esplicito ed in cifre, non essendo sufficiente la mera produzione di documentazione ad essi inerenti, se non accompagnata da specifiche allegazioni.

**3. CRITERI DI DISTINZIONE TRA SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

L'assegno ordinario comprenderà ogni spesa che abbia carattere prevedibile e frequenza significativa –e quindi tendenzialmente la parte prevalente degli oneri - mentre la categoria delle spese straordinarie va il più possibile circoscritta, riservando tale qualificazione agli oneri oggettivamente imprevedibili nell'*an* o nel *quantum*.

Depongono in favore di tale restrittiva concezione sia la necessità di evitare occasioni di conflitto tra i genitori –assai frequenti al momento della decisione su tali spese, specie in contesti di tensione- sia l'esigenza che non si giunga ad una sostanziale vanificazione della quantificazione operata con riferimento all'assegno ordinario, onerando l'obbligato, in maniera impropria, di ulteriori costi che vengano oggettivamente ad aggravare la sua

posizione, modificando l'assetto di interessi stabilito dal giudice o dalle stesse parti in sede di definizione consensuale.

Inoltre, l'assegno ordinario è parametrato alle entrate ed oneri abituali della parte; mentre le spese straordinarie, ove di rilevante entità, non escludono l'utilizzo di risorse anch'esse straordinarie (come ad esempio finanziamenti o dismissione di cespiti patrimoniali).

È dunque necessario, al fine di consentire una ordinata gestione economica sia dell'obbligato che della controparte, che il quadro derivante dalla regolamentazione decisa dal giudice o concordata tra le parti sia il più possibile prevedibile e costante.

In quest'ottica, dovranno ricomprendersi nel mantenimento ordinario le spese di mensa, in quanto trattasi di costi prevedibili nonché sostitutivi di quelli che verrebbero comunque affrontati ove il minore assumesse a casa i propri pasti; quelle di trasporto (es. abbonamenti) relativi alla frequenza scolastica, in quanto anch'esse prevedibili e di importo noto; le spese di custodia del minore (*baby sitter*, frequenza del cd. *tempo prolungato*, del cd. *pre-scuola* o del cd. *doposcuola*), qualora esse siano conseguenti a stabili necessità derivanti da impegni lavorativi del genitore collocatario; quest'ultimo avrà dunque cura di esporle tempestivamente, anche al fine di consentire alla controparte di indicare eventuali soluzioni alternative (es. collaborazione dell'altro genitore o dei nonni materni o paterni, ove possibile); in caso di omissione, esse non potranno quindi essere successivamente richieste sotto la veste di spesa straordinaria.

Costituiscono invece spese straordinarie, pur nell'ambito delle spese per custodia dei figli, quelle per la frequentazione di centri estivi, in ragione della difficoltà di stabilire la durata dei periodi necessari (anche con riferimento alla durata e alla collocazione temporale delle ferie dei genitori) e, in anticipo, i relativi costi.

#### **4. SPESE STRAORDINARIE E PREVENTIVO ACCORDO**

In linea generale, la previa concertazione degli oneri costituisce un utile strumento per attuare una piena collaborazione tra i coniugi e per prevenire forme di conflitto più aspre, che potrebbero instaurarsi ove fossero effettuate spese senza tener conto delle possibilità e delle esigenze della controparte; con conseguente necessità di intervento del giudice (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758).

Il preventivo consenso è poi ancor più necessario in tutti quei casi in cui la decisione in ordine alla spesa sia connessa con l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto implichino scelte rilevanti per la vita del minore; ciò anche nel caso di affidamento esclusivo (art. 337 cod. civ.). Si pensi al tema del consenso informato in ambito medico, ove sussista divergenza sulla necessità o utilità di un trattamento sanitario, ovvero sulla scelta dell'operatore o della struttura; a decisioni in materia di istruzione –

indirizzi di studio in armonia con le aspirazioni ed attitudini del figlio-; all'esposizione del minore a rischi derivanti da attività sportive particolari, ovvero da viaggi e soggiorni all'estero in luoghi o con modalità che presentino criticità.

In tutte queste fattispecie, è dunque necessaria la preventiva concertazione non solo e non tanto per la tutela di interessi economici del genitore, ma anche e soprattutto degli interessi sostanziali del minore.

La necessità di consenso, in linea generale, viene invece meno ove, fuori dai casi indicati, alternativamente :

- a. si tratti di spese obbligatorie per strutture pubbliche (sia in ambito medico che scolastico);
- b. vi sia un obbligo di legge per l'esecuzione della attività;
- c. l'attività sia prescritta da personale qualificato (es. medico curante, insegnante) e non vi siano implicazioni concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto non si verta in temi che possano avere una significativa influenza sulla vita del minore; la spesa sia contenuta in un costo medio di mercato.

## **5. CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN MATERIA DI SPESE**

La entità della spesa deve essere ispirate a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti.

In ogni caso, il potere di decisione di ciascun genitore dovrà essere esercitato nell'esclusivo interesse del figlio e il dissenso adeguatamente motivato.

Un mancato accordo rispetto ad una spesa non incompatibile con le risorse familiari e in armonia con gli interessi del minore, non sarebbe sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione (Cass. 26 settembre 2011 n. 19607) e potrebbe dare luogo a sanzione in sede civile.

## **6. MODALITÀ' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO**

Le modalità con le quali viene chiesto e prestato il consenso, dovranno essere tali da equilibrare le esigenze di celerità e certezza nella azione del genitore con quella di consentire una adeguata interlocuzione dell'altro (v. anche Cass.26 settembre 2011 n. 19607).

Deve dunque prevedersi che:

- a. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, *sms*, messaggio *whatsapp*), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici –salvo urgenze–rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;

- b. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso; in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.

Infine, si rileva che, indipendentemente dalla necessità di consenso, in una ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, ed anche al fine di consentire una ordinata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione.

## **7. CASISTICA E CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

Per la concreta classificazione delle singole spese all'interno delle diverse categorie e sulla base dei criteri esposti, si farà riferimento alle Linee guida condivise con l'Ordine degli avvocati di Monza, reperibile sul sito del Tribunale di Monza nonché su quello del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza.

## **8. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA**

Ogni spesa per la quale si intenda richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.

## **9. RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.

A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio *whatsapp*), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario; in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.

In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare –e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.

Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.

**10. PERCENTUALE DELLE SPESE STRAORDINARIE A CARICO DI CIASCUNO DEI GENITORI**

Salvo esigenze particolari o sensibili squilibri nelle situazioni economiche dei genitori, le spese straordinarie saranno di norma corrisposte da ciascuno di essi nella misura di metà; saranno applicati i criteri di cui all'art. 337 *ter* cod. civ. avuto riguardo, peraltro, anche al saldo netto disponibile per ciascuno dei coniugi dopo l'erogazione delle spese ordinarie per sé e per i figli.

Monza, 7 maggio 2018

dr. Claudio Miele \_\_\_\_\_

dr. Anna Maria Pizzi \_\_\_\_\_

dr. Carmen Arcellaschi \_\_\_\_\_

dr. Cinzia Fallo \_\_\_\_\_

dr. Claudia Bonomi \_\_\_\_\_

dr. Cristina Ravera \_\_\_\_\_

dr. Caterina Panzarino \_\_\_\_\_

dr. Camilla Filauro \_\_\_\_\_